Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **ROMA - Venerdì, 29 maggio 1931 - ANNO IX** — **Numero 123**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganşi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Aosta:** G. Brivio di Maurizio Brivio. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Internazionale P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libreria Internazionale Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele numero 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internaz., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24,

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni »

AVVISO di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno — tanto in edizione normale che in quella economica — che si è ultimata la spedizione del fascicolo 1° del volume II, edizione normale, nonchè del fascicolo 3°, volume II, dell'edizione economica.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della raccolta leggi e decreti presso il Ministero della giustizia - palazzo di via Arenula - Roma, nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

ERRATA-CORRIGE

Nell'intestazione e nel sunto del R. decreto 5 marzo 1931, n. 403, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 1931, n. 104, invece di « Fondazione Salvoni », deve dire « Fondazione Salvioni », come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 845.

REGIO DECRETO 4 maggio 1931, n. 541.
Modifica dell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 22 gennaio 1922, n. 91, relativo al trattamento al personale residente a Chiasso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 gennaio 1922, n. 91;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 22 gennaio 1922, n. 91, è sostituito dal seguente:
« Per Chiasso il prezzo del cambio spetterà sul quindici per cento dello stipendio netto mensile, escluso quindi il supplemento di servizio attivo ».

Il presente decreto ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 98. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **846.**

REGIO DECRETO 30 aprile 1931, n. **546.**
Modifica dello statuto della Società italiana autori ed editori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 1° febbraio 1891, n. 53, col quale la Società italiana autori ed editori fu eretta in ente morale e ne fu approvato lo statuto organico, successivamente modificato con la Nostra approvazione;
Visto l'art. 2, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, numero 563;
Visto il Nostro decreto 3 novembre 1927, n. 2138, relativo al coordinamento dello statuto della predetta Società con la citata legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto il Nostro decreto 22 novembre 1928, n. 2508;
Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, relativo al riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale sindacati fascisti professionisti ed artisti;
Vista la legge 20 marzo 1930, n. 206, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il Nostro decreto 12 maggio 1930, n. 908, contenente norme per l'attuazione della legge 20 marzo 1930, n. 206;
Visto il decreto Ministeriale 6 dicembre 1930 che istituisce la Corporazione dello spettacolo;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 17 dello statuto organico della Società italiana autori ed editori è sostituito dal seguente:
Il Consiglio direttivo è composto di 26 membri, compreso il presidente.
I consiglieri sono:
a) due nominati dal Ministro per le corporazioni ed uno dal Ministro per le finanze;
b) il presidente del Consiglio della Corporazione dello spettacolo;
c) il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni;
d) dieci designati dalla Confederazione nazionale sindacati fascisti professionisti ed artisti, e cioè:
otto scelti fra gli autori drammatici e musicali, che siano soci della Società italiana degli autori;
uno fra coloro che sono legalmente rappresentati, agli effetti sindacali, dal Sindacato nazionale fascista autori e scrittori e appartenga alla Società italiana degli autori come socio;
un cultore del diritto d'autore, scelto fra i soci della Società e appartenente alla Consulta legale;
e) dieci designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, e cioè:
otto scelti fra coloro che siano legalmente rappresentati, agli effetti sindacali, dalla Federazione nazionale fascista del teatro, cinematografo ed affini, e siano soci della Società italiana degli autori;
uno scelto fra coloro che sono legalmente rappresentati, agli effetti sindacali, dalla Federazione nazionale fascista delle industrie editoriali, e sia socio della Società;
un cultore del diritto d'autore, scelto, parimenti, fra i soci della Società e appartenente alla Consulta legale.
I consiglieri durano in carica sei anni e sono rieleggibili.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 103. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **847.**

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. **548.**
Separazione patrimoniale e reparto delle attività e passività fra le provincie di Teramo e Pescara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2584;
Vedute le deliberazioni dei Rettorati provinciali di Pescara e di Teramo, rispettivamente in data 27 maggio e 13 dicembre 1930, concernenti accordi per la separazione del patrimonio e il reparto delle attività e passività della provincia di Teramo in dipendenza della istituzione della provincia di Pescara;
Veduti i pareri favorevoli espressi dalla Giunta provinciale amministrativa di Pescara in adunanza 20 novembre 1930 e dalla Giunta provinciale amministrativa di Teramo in adunanza 9 gennaio 1931;
Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, in adunanza 7 aprile 1931, il cui parere si intende nel presente decreto riportato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli accordi, di cui alle deliberazioni 27 maggio 1930 del Rettorato provinciale di Pescara e 13 dicembre 1930 del Rettorato provinciale di Teramo, sono approvati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 105. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **848.**

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. **550.**

Aggregazione del comune di Avelengo a quello di Merano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 1° giugno 1929, con le quali il podestà di Merano e commissario prefettizio per l'Amministrazione comunale di Avelengo ha proposto l'aggregazione di quest'ultimo Comune al primo;
Veduto il parere favorevole espresso dal preside dell'Amministrazione provinciale di Bolzano con deliberazione 18 settembre 1930, ratificata dal Rettorato con deliberazione 18 novembre 1930;
Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, in adunanza 7 aprile 1931, il cui parere si intende nel presente decreto riportato;
Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, e la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Avelengo è aggregato a quello di Merano.
Le rendite patrimoniali e le passività dei due Comuni saranno fuse.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 107. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **849.**

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. **549.**

Sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra le provincie di Ferrara e di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 106, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1270;
Vedute le deliberazioni 14 luglio 1930 e 13 marzo 1931 del Rettorato provinciale di Bologna, nonchè 18 luglio 1930 e 20 ottobre 1930 del Rettorato provinciale di Ferrara, concernenti accordi per la sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari in dipendenza del distacco dalla provincia di Ferrara e dell'aggregazione a quella di Bologna del comune di Pieve di Cento;
Veduti i pareri favorevoli espressi su detti accordi dalla Giunta provinciale amministrativa di Bologna nelle adunanze 30 luglio 1930 e 1° aprile 1931, e dalla Giunta provinciale amministrativa di Ferrara nelle adunanze 5 agosto e 5 novembre 1930;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli accordi, di cui alle surriferite deliberazioni dei Rettorati provinciali di Bologna e di Ferrara, sono approvati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 106. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **850.**

REGIO DECRETO-LEGGE 27 aprile 1931, n. **557.**

Provvedimenti per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto di Molinella.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di provvedere al finanziamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto di Molinella;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Molinella è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti o con gli altri Istituti di cui all'ar-

ticolo 4 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, il mutuo occorrente pel finanziamento delle opere di costruzione dell'acquedotto.

Art. 2.

Il mutuo di cui all'articolo precedente sarà ammortizzato nel periodo di anni cinquanta.

Il Ministero dell'interno, in deroga ad ogni contraria disposizione in vigore, assumerà a suo carico il totale onere degli interessi del mutuo predetto fino alla concorrenza della somma capitale di L. 4.500.000, sui fondi che saranno appositamente stanziati nel proprio bilancio in aumento degli stanziamenti fissati all'art. 2 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre con suo decreto le necessarie varianti nel bilancio del suddetto Ministero.

Art. 3.

Per quanto non è contemplato nel presente decreto sono applicabili al mutuo di cui al precedente articolo le disposizioni della legge 25 giugno 1911, n. 586, e del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, nonchè le disposizioni che disciplinano i mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà sottoposto al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 113. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 851.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 aprile 1931, n. 558.

Provvedimenti per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto del Simbrivio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di provvedere al complementare finanziamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto del Simbrivio;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Comuni compresi nel Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio nelle provincie di Roma e di Frosinone e quelli che saranno eventualmente uniti al Consorzio stesso sono autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti o con gli altri Istituti di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, i mutui occorrenti al compimento delle opere di costruzione dell'acquedotto.

Art. 2.

I mutui, di cui all'articolo precedente, saranno ammortizzati nel periodo di anni cinquanta.

Il Ministero dell'interno, in deroga ad ogni contraria disposizione in vigore, assumerà a suo carico il totale onere degli interessi dei mutui predetti, fino alla concorrenza della somma capitale di L. 15.000.000, sui fondi che saranno appositamente stanziati nel proprio bilancio, in eccedenza dei limiti di spesa fissati all'art. 2 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre con suo decreto le necessarie varianti nel bilancio del Ministero suddetto.

Art. 3.

Per quanto non è contemplato nel presente decreto sono applicabili ai mutui di cui ai precedenti articoli le disposizioni della legge 25 giugno 1911, n. 586, e del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, nonchè le disposizioni che disciplinano i mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà sottoposto al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 114. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 852.

REGIO DECRETO 30 aprile 1931, n. 559.

Soppressione degli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Lottulo e Paglieres.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 novembre 1928, n. 2932, col quale i comuni di Lottulo, Paglieres e San Damiano Macra sono stati riuniti in un unico Comune, con denominazione e capoluogo San Damiano Macra;

Vista la deliberazione del podestà di San Damiano Macra, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Lottulo e Paglieres;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Lottulo e Paglieres sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 115. — Mancini.

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1931.

Istituzione di una Regia agenzia consolare in San Martin (La Plata).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

È istituita una Regia agenzia consolare in San Martin alla dipendenza del Regio consolato in La Plata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: Fani.

(3975)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1931.

Istituzione di una Regia agenzia consolare in Belfort (Strasburgo).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

È istituita una Regia agenzia consolare in Belfort alla dipendenza del Regio consolato generale in Strasburgo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: Fani.

(3976)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1931.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bosa in provincia di Nuoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per l'esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per Distretto di agenzia ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte di Bosa, in provincia di Nuoro;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° giugno 1931 pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bosa, in provincia di Nuoro, e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: Mosconi.

(3971)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1931.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ostuni in provincia di Brindisi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per Distretto di agenzia ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del Distretto delle imposte di Ostuni (Brindisi);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà

effetto dal giorno 1° giugno 1931 pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ostuni (Brindisi), e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(3972)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 3390-77.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandelj Francesco fu Michele e di Polisak Francesca, nato a Samaria il 17 settembre 1857 e residente Rifembergo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Bandelj Francesco, nato a Samaria il 10 dicembre 1885, figlio;
Bandelj Maria di Giovanni Lisjak, nata a Samaria il 10 marzo 1883, nuora;
Bandelj Maria di Francesco, nata a Samaria il 20 giugno 1914, nipote;
Bandelj Milena di Francesco, nata a Samaria il 14 maggio 1924, nipote;
Bandelj Milano di Francesco, nato a Samaria l'11 dicembre 1926, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Rifembergo sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3163)

N. 3390-81.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandelj Luigi fu Luigi e di Kobal Maria, nato a Samaria il 27 ottobre 1899 e residente a Rifembergo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Bendelj Maria di Andrea Gregorcic, nata a Samaria il 15 giugno 1900, moglie;
Bandelj Sofia, nata a Samaria il 18 aprile 1922, figlia;
Bandelj Giovanni, nato a Samaria il 7 marzo 1927, figlio;
Bandelj Marta, nata a Samaria il 6 maggio 1930, figlia;
Bandelj ved. Maria fu Kobal Giovanni, nata a Planina il 22 maggio 1875, madre;
Bandelj Giuseppe fu Luigi, nato a Samaria il 22 ottobre 1901, fratello;
Bandelj Raffaela fu Luigi, nata a Samaria il 10 luglio 1906, sorella;
Bandelj Francesco fu Luigi, nato a Samaria il 22 maggio 1913, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Rifembergo sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del suddetto decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3164)

N. 3390-82.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandelj Luigi fu Michele e di Polisak Francesca, nato a Samaria il 15 marzo 1865 e residente a Rifembergo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Bandelj Francesca di Francesco Cibej, nata a Scrilla il 4 febbraio 1870, moglie;
Bandelj Antonio, nato a Samaria il 18 febbraio 1906, figlio;

Bandelj Francesco, nato a Samaria il 6 aprile 1908, figlio;
Bandelj Nada, nata a Samaria il 26 settembre 1911, figlia;
Bandelj Felice, nato a Samaria il 21 aprile 1915, figlio;
Bandelj Luigi, nato a Samaria il 13 novembre 1900, figlio;
Bandelj Sofia di Francesco Lisjak, nata a Samaria il 24 luglio 1900, nuora;
Bandelj Maria di Luigi, nata a Samaria il 27 luglio 1927, nipote;
Bandelj Luigi di Luigi, nato a Samaria il 19 giugno 1929, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Rifembergo sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del suddetto decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3165)

N. 3390-84.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandelj Luigi di Andrea e della fu Furlan Maria, nato a Sablegrande il 27 maggio 1875 e residente a Santa Croce di Aidussina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bandelj Giuseppina fu Francesco Maklovan, nata a Ossegliano il 6 marzo 1883, moglie;
Bandelj Paola, nata a Sablegrande il 20 settembre 1904, figlia;
Bandelj Luigi, nato a Sablegrande il 31 agosto 1908, figlio;
Bandelj Anna, nata a Sablegrande il 21 dicembre 1911, figlia;
Bandelj Angelo, nato a Sablegrande il 21 dicembre 1921, figlio;
Bandelj Giuseppe, nato a Sablegrande il 29 settembre 1923, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Croce di Aidussina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3166)

N. 3390-85.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandelj Lorenzo fu Michele e della fu Poljsak Francesca, nato a Samaria il 5 agosto 1875 e residente a Santa Croce di Aidussina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Aidussina ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bandelj Amalia fu Andrea Mrkelj, nata a Sablegrande il 10 gennaio 1883, moglie;
Bandelj Luigi, nato a Sablegrande il 23 giugno 1924, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Croce di Aidussina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3167)

N. 3390-57.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandelj Luigi fu Antonio e fu Francesca Ostrouska, nato a Gabrovizza il 24 settembre 1878 e residente a Comeno, frazione Gbarovizza n. 62, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».
Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bandelj Maria di Antonio Svara, nata a Gabrovizza l'8 settembre 1882, moglie;
Bandelj Luigi, nato a Gabrovizza il 5 ottobre 1903, figlio;
Bandelj Leopoldo, nato a Gabrovizza il 28 giugno 1905, figlio;

Bandelj Augusto, nato a Gabrovizza il 31 ottobre 1911, figlio;
Bandelj Maria, nata a Gabrovizza l'11 maggio 1914, figlia;
Bandelj Luigia, nata a Steinklau il 17 marzo 1917, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(3168)

N. 3390-59.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandelj Giuseppe fu Giuseppe e fu Orel Teresa, nato a Zolliava il 25 agosto 1868 e residente a Comeno, frazione Zolliava n. 4, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bandelj Giuseppe di Giuseppe, nato a Zolliava il 19 agosto 1906, figlio;
Bandelj Luigi di Giuseppe, nato a Zolliava il 24 agosto 1910, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(3169)

N. 3390-52.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandelj Luigi di Giovanni e fu Sofia Bandelj, nato a Gabrovizza l'11 gennaio 1900 e residente a Comeno, frazione Gabrovizza n. 4, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bandelj Giuseppina di Giuseppe Godnig, nata a Gabrovizza il 19 marzo 1898, moglie;
Bandelj Luigi, nato a Gabrovizza il 29 marzo 1921, figlio;
Bandelj Silvia, nata a Gabrovizza il 17 giugno 1922, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(3170)

N. 3390-56.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandelj Luigi di Giuseppe e fu Francesca Tavcar, nato a Gabrovizza il 2 ottobre 1893 e residente a Comeno, frazione Gabrovizza n. 55, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bandelj Giuseppina di Francesco Bandelj nata a Tomasevizza il 12 marzo 1897, moglie;
Bandelj Daniele di Luigi, nato a Gabrovizza il 18 febbraio 1920, figlio;
Bandelj Luigi di Luigi, nato a Gabrovizza il 25 dicembre 1924, figlio;
Bandelj Giuseppe di Giuseppe, nato a Gabrovizza il 30 settembre 1894, fratello;
Bandelj Giuseppe fu Giuseppe e fu Marianna Kavcic, nato a Gabrovizza il 12 settembre 1869, padre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni

altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3171)

N. 3390-61.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandelj Antonio fu Andrea e di Francesca Kosmina, nato a Gabrovizza il 10 febbraio 1880 e residente a Comeno, frazione Pliscovizza n. 93, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bandelj Leopolda fu Andrea Zlobec, nata a Crainavas l'11 settembre 1882, moglie;

Bandelj Maria, nata a Pliscovizza il 14 settembre 1915, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3172)

N. 3390-66.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandelj Giovanni fu Giovanni e di Luin Francesca, nato a Tomasevizza il 1° febbraio 1887 e residente a Comeno, frazione Tomasevizza n. 28, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bandelj Vittoria di Francesco Bandelj, nata a Tomasevizza il 6 giugno 1894, moglie;

Bandelj Stanislao, nato a Tomasevizza il 3 giugno 1920, figlio;

Bandelj Luigi, nato a Tomasevizza il 31 maggio 1925, figlio;

Bandelj ved. Francesca fu Francesco Luin, nata a Tomasevizza il 16 gennaio 1863, madre;

Bandelj Rodolfo fu Giovanni, nato a Tomasevizza il 31 luglio 1905, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3173)

N. 3390-67.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandelj Francesco fu Giovanni e di Luin Francesca, nato a Tomasevizza il 16 aprile 1892 e residente a Comeno n. 162, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bandelj Stefania fu Francesco Stolfa, nata a Comeno il 23 dicembre 1884, moglie;

Bandelj Stanislao, nato a Comeno il 15 novembre 1921, figlio;

Bandelj Vladimiro, nato a Comeno il 13 settembre 1924, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3174)

N. 3390-68.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

-nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bandelj ved. Francesca fu Giovanni Malic e fu Umec Margherita, nata a Comeno il 9 novembre 1861 e residente a Comeno n. 174, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bandelj Luigia fu Giuseppe, nata a Comeno il 13 giugno 1897, figlia;

Bandelj Giustina illegittima di Luigia, nata a Comeno il 18 luglio 1930, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3175)

N. 11419-179.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pangher Giacomo di Giuseppe e di Furlan Maria, nato a Muggia il 31 gennaio 1891 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pangaro ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Sellan Maria di Antonio, nata il 5 maggio 1895, moglie;
2. Pangher Nerea di Giacomo, nata il 1° settembre 1913, figlia;
3. Pangher Anita di Giacomo, nata il 13 dicembre 1914, figlia;
4. Pangher Tristano di Giacomo, nato il 27 giugno 1922, figlia;
5. Pangher Annunziata di Giacomo, nata nel 1902, sorella;
6. Pangher Giuseppe di Giacomo, nato nel 1898, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi inlicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2472)

N. 11419-138.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Paulich Giuseppe fu Giuseppe Frolicich Caterina, nato a Pola il 16 marzo 1898 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Paoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Bursich Maria fu Biagio, nata l'11 marzo 1900, moglie;
2. Paulich Francesco di Giuseppe, nato il 14 giugno 1920, figlia;
3. Paulich Silvio di Giuseppe, nato il 7 marzo 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2473)

N. 11419-140.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pecchiarich Giovanni fu Antonio e fu Tominich Maddalena, nato a Val d'Oltra il 13 aprile 1879 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Dellapietra Albina fu Antonio, nata il 29 settembre 1888, moglie;
2. Pecchiarich Giovanna di Giovanni, nata il 10 ottobre 1912, figlia;
3. Pecchiarich Albina di Giovanni, nata il 2 novembre 1913, figlia;
4. Pecchiarich Bruno Giovanni di Giovanni, nato il 5 febbraio 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2474)

N. 11419-134.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Peric Michele di Giovanni e di Frandolic Maria, nato a Doberdò del Lago il 15 febbraio 1883 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pieri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ferfoglia Giuseppina di Andrea, nata il 24 dicembre 1884, moglie;
2. Peric Maria di Michele, nata il 14 febbraio 1908, figlia;
3. Peric Floriano di Michele, nato il 13 maggio 1913, figlio;
4. Peric Nadalina di Michele, nata il 6 novembre 1916, figlia;
5. Peric Luigi di Michele, nato il 23 novembre 1918, figlio;
6. Peric Danilo di Michele, nato l'11 gennaio 1921, figlio;
7. Peric Iolanda di Michele, nata il 13 giugno 1926, figlia;
8. Peric Giuseppe di Michele, nato il 15 dicembre 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2475)

N. 11419-153.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Peric Pietro e fu Ceh Geltrude, nato a San Giov. di Duino il 2 aprile 1865 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pieri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Pezzicar Caterina di Giuseppe, nata il 15 ottobre 1863, moglie;
2. Peric Maria di Pietro, nata il 21 agosto 1894, figlia;
3. Peric Elisa di Pietro, nata il 7 giugno 1896, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2476)

N. 11419-161.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Persig Alessandro illegittimo di Antonia, nato a Pola il 28 ottobre 1878 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Persi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Kollmann Stefania fu Matteo, nata il 24 ottobre 1883, moglie;
2. Persig Alessandro di Alessandro, nato il 28 gennaio 1904, figlio;
3. Persig Antonia di Alessandro, nata il 4 aprile 1856, madre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2477)

N. 11419-136.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Persig Rodolfo di Francesco e di Luigia Pasquali, nato a Monfalcone il 23 ottobre 1893 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Persi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Magrin Caterina di Giovanni, nata il 25 marzo 1896, moglie;
2. Persig Lidia di Rodolfo, nata il 10 luglio 1927, figlia;
3. Persig Sergio di Rodolfo, nato il 1° luglio 1920, figlio;
4. Persig Aldo di Rodolfo, nato il 28 gennaio 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2478)

N. 11419-159.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Piccinich Carlo di Santo e di fu Bucich Antonia, nato a Lussinpiccolo il 26 dicembre 1905 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Piccini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Piccinich Valeria di Santo, nata il 17 aprile 1903, sorella;
2. Piccinich Oscar di Santo, nato il 3 marzo 1909, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2481)

N. 11419-144.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Piccinich Giuseppe di Santo e di Bucich Antonia, nato a Lussinpiccolo il 9 febbraio 1889 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Piccini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Lunaro Maria di Leopoldo, nata il 10 giugno 1895, moglie;
2. Piccinich Ester di Giuseppe, nata il 27 ottobre 1917, figlia;
3. Piccinich Nives di Giuseppe, nata il 29 settembre 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2482)

N. 11419-1467.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giuseppina Dovcnik fu Giuseppe ved. Antoncic, nata a San Martino (Stiria) il 15 novembre 1869 e residente a Trieste, via Udine, 25, è restituito nella forma italiana di « Antoni »;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 20 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2494)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio per la costruzione dell'acquedotto rurale di Mendicino in provincia di Cosenza.

Con decreto n. 1768 in data 22 maggio 1931 del Ministro per l'agricoltura e foreste è stato approvato lo statuto del Consorzio per la costruzione dell'acquedotto rurale di Mendicino, in provincia di Cosenza, secondo il testo deliberato dall'assemblea degli interessati il 28 settembre 1930.

(3979)

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio di bonifica « Fiumicello Brendola » in provincia di Vicenza.

Con decreto 21 maggio 1931-IX, n. 1632, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha approvato un'aggiunta allo statuto del Consorzio di bonifica « Fiumicello Brendola » (Vicenza) deliberata dal com-

missario prefettizio dell'Ente per conferire al Consorzio la facoltà di esercitare il credito di miglioramento agrario per conto di singoli consorziati e per disciplinare questa nuova funzione.

(3980)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica « Liona-Frassenella » in provincia di Vicenza.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con decreto 21 maggio 1931-IX, n. 1499-1, ha approvato il nuovo statuto del Consorzio Liona-Frassenella in Sossano (Vicenza) deliberato dall'assemblea generale il 9 marzo 1930 e modificato dalla Deputazione consorziale il 14 febbraio 1931, con il quale l'Ente ha anche assunto e disciplinato le funzioni di consorzio speciale di bonifica di 1ª categoria.

(3981)

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio di bonifica « Ca' Gamba » in provincia di Venezia.

Con decreto 21 maggio 1931-IX, n. 1611, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha approvato una modifica dello statuto del Consorzio di bonifica « Ca' Gamba » (S. Donà di Piave, Venezia) deliberata il 23 febbraio 1931-IX, dall'assemblea generale degli interessati per aggiungere ai compiti istituzionali dell'Ente il bonificamento agrario del comprensorio e per disciplinare questa nuova funzione.

(3982)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Cessazione di notai dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 11 maggio 1931-IX, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. De Angelini Giuseppe, residente nel comune di Venezia, distretto notarile di Venezia, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 25 giugno 1931, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, 22 maggio 1931 - Anno IX.

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(3983)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 11 maggio 1931-IX, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Maymone Giuseppe, residente nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, distretto notarile di Messina, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 12 giugno 1931, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, 22 maggio 1931 - Anno IX.

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(3984)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 141.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 — Data: 12 aprile 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Aquila — Intestazione: Bove comm. Adolfo fu Alessandro per conto di Frasca Emilia fu Benedetto — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Rendita: L. 30, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 5 luglio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Girgenti — Intestazione: Grisafi Giuseppe e Francesco fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 35, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° giugno 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 659 — Data: 12 marzo 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione: Ghigo Lorenzo di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Rendita: L. 420, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 maggio 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3987)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 114.

Media dei cambi e delle rendite

del 27 maggio 1931 - Anno IX

Francia	74.76	Oro	368.56
Svizzera	369.26	Belgrado	33.67
Londra	92.921	Budapest (Pengo)	3.335
Olanda	7.686	Albania (Franco oro)	368.25
Spagna	186.25	Norvegia	5.115
Belgio	2.661	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.543	Svezia	5.122
Vienna (Schillinge)	2.685	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.61	Danimarca	5.115
Romania	11.37	Rendita 3.50 %	70.70
Peso Argentino Oro	13.125	Rendita 3.50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Carta	5.76	Rendita 3 % lordo	43 —
New York	19.101	Consolidato 5 %	82.775
Dollaro Canadese	19.09	Obblig. Venezie 3.50 %	78.075

CONCORSI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso a 125 posti di uditore di pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti gli articoli 10 e 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2786;
Vista la legge 17 aprile 1930, n. 421;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 663;
Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;
Visto il R. decreto 23 aprile 1931, n. 484;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a numero 125 posti di uditore di pretura.

Art. 2.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso devono farne domanda in carta da bollo da L. 5 al Ministero della giustizia e degli affari di culto.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica integrale dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) diploma originale della laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno;

d) certificato generale di penalità;

e) certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un ufficiale medico militare, o da un medico provinciale, o da un medico condotto comunale. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato;

f) ritratto in fotografia, formato visita, vidimata da un Regio notaio. Al candidato sarà dagli uffici di Regia procura consegnato apposito cartoncino sul quale la fotografia dovrà essere incollata e su cui verrà anche apposta la vidimazione del notaio;

g) documenti comprovanti, se del caso, che il candidato sia orfano di guerra, ovvero abbia prestato servizio in guerra, sia mutilato, abbia conseguito la medaglia al valore o sia stato insignito della croce di guerra;

h) documenti comprovanti il servizio eventualmente prestato in qualità di vice pretore mandamentale.

Gli aspiranti iscritti al Partito Nazionale Fascista, nel rendere nota tale qualità, dovranno esibire i documenti relativi.

Ugualmente gli aspiranti coniugati con prole o senza, dovranno presentare il certificato di stato di famiglia.

Sono ammessi al concorso i candidati di età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 30 nel giorno in cui incominceranno le prove scritte.

Per gli ex combattenti il limite massimo di età è portato a 35 anni non compiuti prima del giorno sopra indicato e per gli invalidi di guerra a 39 anni, ugualmente non compiuti prima del giorno predetto.

Alla laurea conseguita in una Università del Regno, è equiparata, per coloro che appartengono alle Provincie annesse, la laurea conseguita in una Università dell'ex Impero austriaco, anteriormente però al 31 dicembre 1923.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata al procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione il candidato dimora, entro il 31 luglio 1931.

Nella domanda devono essere esattamente indicati il domicilio e la residenza dell'aspirante.

Le domande e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *d*), *e*), dell'art. 2, di data non superiore ai tre mesi a quella del presente bando.

Chi appartiene all'Ordine giudiziario o ad altra Amministrazione dello Stato, è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati nelle lettere *b*) e *d*) del precedente articolo.

È nulla la domanda presentata fuori termine.

Non può essere ammesso al concorso chi non abbia conseguito la laurea in giurisprudenza almeno nel giorno precedente a quello in cui hanno principio le prove scritte.

Art. 4.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che siano stati preventivamente esclusi dal concorso a norma delle disposizioni in vigore, nè coloro che in due precedenti concorsi siano stati dichiarati non idonei.

Art. 5.

Il concorso avrà luogo in Roma, mediante esame, secondo le norme stabilite dall'art. 1 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 663.

L'esame consiste:

1° In una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto civile e commerciale;

b) diritto penale,

2° In una prova orale su ciascuna delle seguenti materie: diritto civile - diritto commerciale - diritto amministrativo - diritto penale - procedura civile - procedura penale - diritto sindacale e corporativo.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 1 e 2 ottobre 1931, alle ore 8.

Art. 7.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nel complesso delle prove non meno di sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi nelle prove scritte ed orali.

Art. 8.

Gli aspiranti i quali siano stati o siano vice pretori possono produrre come titoli le sentenze o altri lavori giudiziari in numero non maggiore di cinque.

Un numero di voti complementari fino a dieci da sommarsi con quelli riportati nelle prove scritte ed orali sarà assegnato a valutazione del servizio prestato in qualità di vice pretore mandamentale: tale valutazione sarà fatta in base alle sentenze esibite ed alle informazioni dei superiori gerarchici.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voti quando non sussistano ragioni di preferenza per meriti militari, i concorrenti con prole sono preferiti a quelli senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati. A parità di tutti i precedenti requisiti la preferenza sarà data al più anziano di età.

Art. 10.

Saranno nominati uditori di pretura, con decreto Ministeriale, i primi classificati fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso, salve le disposizioni contenute nella prima parte del l'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

La graduatoria sarà formata in base alla classifica del concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti dopo quelli compresi nella classificazione.

Art. 11.

A coloro che conseguiranno la nomina ad uditore di pretura, sarà corrisposta una indennità in ragione di L. 600 mensili.

Dopo sei mesi almeno di tirocinio effettivo gli uditori possono essere nominati vice pretori e destinati con giurisdizione piena, a coadiuvare il pretore nell'esercizio delle sue funzioni.

Ai vice pretori viene corrisposta una indennità mensile di lire 900.

Roma, addì 22 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: Rocco.

(3988)

Concorso per esami a 24 posti di alunno di concetto (gruppo A) nella carriera amministrativa del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena approvato con R. decreto 15 luglio 1909, n. 541;

Visto il R. decreto 3 luglio 1930, n. 1149, col quale fu autorizzata, in deroga al divieto sancito dal R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, l'assunzione dei 24 alunni di concetto (gruppo *A*) nella carriera amministrativa degli Istituti di prevenzione e di pena;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, relativo al passaggio di categoria superiore ed alla sistemazione in ruolo del personale in servizio nell'Amministrazione;

Di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 24 posti di alunno di concetto (gruppo *A*) nella carriera amministrativa del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso:

a) gli impiegati appartenenti alla data del 18 dicembre 1930 ai ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

b) il personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del gruppo e del ruolo per il quale il presente concorso è bandito.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 3.

I posti messi a concorso a mente dell'art. 1 del presente decreto sono conferiti:

1° sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al totale dei posti del ruolo, ai candidati indicati nel precedente articolo, che siano invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale;

2° in ragione di quattro quinti dei rimanenti, ai candidati che siano ex combattenti, compresi quelli che abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle Colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale;

3° per l'altro quinto, unitamente a quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2, che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati.

Le nomine ai posti messi a concorso sono conferite nell'ordine di graduatoria formata in base alle votazioni riportate e coll'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 4.

Gli aspiranti al concorso debbono essere provvisti di diploma di laurea in giurisprudenza o dell'Istituto di scienze sociali di Firenze, e per essi si prescinde dai limiti massimi di età, fissati dagli ordinamenti in vigore.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 5 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate non più tardi del 26 agosto 1931 alle Regie procure generali dei distretti di Corte d'appello in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) attestato di buona condotta morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione, è esente da difetti o imperfezioni fisiche ed è di statura non inferiore a metri 1,60. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

f) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con l'indicazione delle benemerenze di guerra;

g) diploma originale o copia autentica notarile di laurea in giurisprudenza o dell'Istituto di scienze sociali di Firenze;

h) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

i) tessera di iscrizione al Partito Nazionale Fascista per gli aspiranti che ne siano in possesso.

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della residenza.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati dalle competenti autorità.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui alle lettere *g*) ed *h*) e copia dello stato di servizio.

Il personale non di ruolo dovrà inoltre produrre un certificato rilasciato dal capo dell'ufficio presso cui dipende attestante il giorno dell'assunzione in servizio ai sensi dell'art. 2, lettera *b*), del presente bando, ed il gruppo di appartenenza.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita di accettare in caso di nomina qualunque residenza.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni 14, 15, 16 e 17 ottobre 1931 e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1° diritto e procedura civile.

2° diritto commerciale;

3° diritto e procedura penale;

4° diritto amministrativo.

Le prove orali sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sulla legislazione corporativa e sulle seguenti leggi speciali:

1° ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;

2° legge e regolamento di pubblica sicurezza;

3° legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

4° legge e regolamento sull'ordinamento ed attribuzioni del Consiglio di Stato;

5° legge sull'ordinamento ed attribuzioni della Corte dei conti;

6° leggi e regolamenti sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

7° leggi sulla tutela dell'igiene e salute pubblica;

8° legislazione sull'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni di concetto negli Istituti di prevenzione e di pena (gruppo *A*) con l'esonero del periodo di prova per coloro che si trovino nelle condizioni volute dall'art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, e dell'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 9.

I candidati che non sono provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi agli esami forniti del foglio d'identità personale.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per la giustizia:* ROCCO.

(3989)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.